



Sentenza n° 2033/21
Depositata il 23 SET 2021
Repertorio n° 660/21
Cronologico n° 10945/21

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Giudice di Pace di Nocera Inferiore , nella persona della dr. Carmela Benigno, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.309/2020 del Ruolo Generale Affari Civili dell'anno 2020
avente ad oggetto: restituzione somme

TRA

[REDACTED] Roberto Antonio (C.F. **[REDACTED]**) , rapp.to e difeso dall' avv. Pierluigi
Telese , in virtù di mandato in atti ed elett.te dom.to presso il suo studio in Ercolano , alla
via Panoramica n. 60;

ATTORE

CONTRO

[REDACTED] Bank , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti
[REDACTED]

CONVENUTA

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa

CONCISE ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO

E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Questo giudicante ritiene che la controversia debba essere definita considerando, per
evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai
fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice di
merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare
tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver
vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il
proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli argomenti, tesi,
rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificatamente e non espressamente
esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata

Il Giudice di Pace
dr. Carmela Benigno



(Cass.civ.n.n.8767/2011;24542/2009).

L'eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla convenuta va rigettata, atteso che ai sensi dell'art.10 c.p.c., il valore della causa si desume con riferimento all'oggetto della domanda e non all'oggetto dell'indagine attraverso la quale si debba valutare il fondamento della stessa domanda. Da ciò consegue che l'eccezione della convenuta in ordine all'esistenza o validità del rapporto contrattuale sul quale è basata la domanda, comporterebbe lo spostamento della competenza, in dipendenza del maggior valore dell'intero rapporto rispetto al valore della domanda, solo nel caso in cui l'eccezione non sia stata proposta come mero mezzo di difesa, ma dia luogo ad una questione pregiudiziale da risolversi con efficacia di giudicato ai sensi dell'art.34 c.p.c.

Nel caso *de quo*, invece, l'attore ha chiesto il rimborso degli oneri non goduti a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento senza contestare l'intero rapporto contrattuale né la sua validità. Trova quindi, applicazione il principio di diritto secondo il quale, ai fini della determinazione della competenza per valore nelle cause per pagamento di somme di danaro, deve avervi riguardo a quanto in concreto richiesto dall'attore e non all'oggetto dell'accertamento che il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda (Cass.civ.nn.4638/2002;9251/2004;8717/2004;3348/2005).

I documenti in atti provano l'interesse ad agire ed a resistere in giudizio, quindi va dichiarata provata la legittimazione attiva e passiva dei soggetti del presente giudizio.

L'attore deduceva di avere concluso in data 11.11.2013 un contratto di mutuo contrassegnato con il n.493089 con la soc. convenuta per il tramite della [REDACTED] per l'importo complessivo di euro 36.720,00 da restituire mediante cessione pro solvendo in 120 rate mensili dell'importo di euro 306,00 ciascuna.

Evidenziava altresì che nonostante il detto contratto fosse stato estinto anticipatamente, (segnatamente alla 48° rata) prima della sua naturale scadenza, non aveva ottenuto il rimborso parziale degli oneri relativi alle rate residue come dallo stesso già versati. Chiedeva pertanto la restituzione della somma complessiva di euro 2.174,55 a titolo di commissioni, intermediazione, provvigioni, al cui pagamento andava condannata la società convenuta, previa di dichiarazione di nullità delle clausole che prevedono la non rimborsabilità degli importi richiesti. Con vittoria di spese ed onorari. Con comparsa di costituzione e risposta, la Banca, contestava la domanda sotto ogni profilo, chiedendone il

rigetto.

Invero la ripetizione anticipata del finanziamento da parte del consumatore è regolata dall'art.125 sexies del TUB che stabilisce il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito per un importo pari agli interessi ed ai costi dovuti per la vita residua del contratto.

Consegue che contrariamente a quanto sostenuto dalla società convenuta, il soggetto legittimato passivo alla restituzione di quanto richiesto dall'attore è proprio l'Istituto Credito qui convenuto.

Invero nel contratto di mutuo sottoscritto dall'attore la società convenuta assume la veste di "delegataria" o "mandante". A tale proposito va evidenziato che : *"il mandato a riscuotere un credito attribuisce al mandatario la legittimazione ad agire per la riscossione, ma non gli trasferisce la titolarità del diritto, neppure quando il mandato sia conferito nel suo esclusivo interesse e solo il procuratore generale ad negotia , cui siano conferiti anche poteri di rappresentanza processuale, diviene titolare anche di una legittimazione processuale peraltro non esclusiva rispetto a quella originaria del rappresentato".*

(Cass.civ.N.314/2002; Cass.Civ.n.652/1994.)

In tal senso si è anche espresso molteplici volte l'ABF (ex multis , decisione n.1417/15)

Non può revocarsi in dubbio invece che ai sensi dell'art.1703 c.c.(norma regolatrice del contratto di mandato) , la mandataria si è obbligata a compiere atti giuridici relativi al contratto di finanziamento per conto della [REDACTED] i cui effetti ricadono nella sfera giuridica di quest'ultima.

Passando ad esaminare il merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione, nel senso che va accordata tutela alla pretesa attorea di vedersi riconosciuto il diritto alla ripetizione degli oneri accessori trattenuti all'accensione del prestito, ricompresi nelle rate residue e non maturate.

Come già evidenziato la fattispecie in esame e cioè l'estinzione anticipata del finanziamento è regolata dall'art.125 del TUB , il quale stabilisce il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito per un importo pari agli interessi ad ai costi dovuti per la vita residua del contratto. Tale norma va interpretata alla luce delle comunicazioni della Banca d'Italia che richiedono l'applicazione dei principi di trasparenza e buona fede ed impongono all'intermediario , in sede di estinzione anticipata del prestito, di rimborsare la quota parte

delle componenti economiche pagate anticipatamente ma soggette a maturazione nel corso del tempo (c.d. costi recurring). Ne deriva in primo luogo che, ai sensi dell'art. 1418 c.c., sono da considerarsi nulle, per contrarietà a norme imperative, quelle clausole contrattuali che stabiliscono la non rimborsabilità *tout court* delle spese e degli oneri corrisposti dal cliente in caso di estinzione anticipata del mutuo, anche a prescindere dalla eventuale specifica approvazione scritta ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. (tra le tante, ABF – Collegio di Milano, decisioni n. 1679/13; n. 3923/12; n. 2349/12; n. 776/12; n. 702/12; Collegio di Napoli, decisioni n. 1504/13; n. 1328/13). Anche la Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10.11.2009 ha precisato che in caso di estinzione anticipata....."l'intermediario dovrà restituire nel caso in cui tutti gli oneri siano stati pagati anticipatamente dal consumatore la relativa quota non maturata....

In ordine al quantum è opportuno fare ricorso al criterio adottato dal Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario e Finanziario che con la decisione n. 6167/ 2014 ha stabilito il c.d. criterio pro rata temporis(ossia in proporzione al tempo che rimane tra l'estinzione anticipata e la scadenza naturale del contratto , dividendo l'importo massimo per il numero di rate del finanziamento e moltiplicando per il numero di rate residue). Pertanto sulla scorta della documentazione in atti e del criterio pro rata temporis, così come richiesto, all'attore andrà riconosciuto l'importo di euro 2.174,55 a titolo di oneri di commissioni di intermediazione

Tutte le altre questioni rimangono assorbite nella presente decisione.

Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo, tenendo conto della novità della materia e della sua complessità .

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore , dott.ssa Carmela Benigno , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda in atti, così decide:

- 1)Dichiara la propria competenza per valore;
- 2)Accoglie la domanda e, per lo effetto :
- 3)Condanna [REDACTED] in persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione dell'importo di euro 2.174,55 in favore dell'attore, oltre interessi legali dalla costituzione in mora;



4) Condanna [redacted] in persona del legale rapp.te, pt, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.050,00 di cui euro 125,00 per spese, in favore dell'attore, oltre rimb. forf. IVA e CAP, con attribuzione al legale di parte attrice;

Così deciso in Nocera Inferiore il 28.01.2021

Il Giudice di Pace
(dr. Carmela Benigno)

23 SET. 2021

Il Giudice di Pace
dr. Carmela Benigno